

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **214/1982** (ECLI:IT:COST:1982:214)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **11/11/1982**; Decisione del **30/11/1982**

Deposito del **09/12/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14570**

Atti decisi:

N. 214

ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 9 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 344 del 15 dicembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 32 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il

29 marzo 1977 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, sul ricorso proposto dalla Soc.p.a. Acciaierie del Sud, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 359 del 27 dicembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con ord. 29 marzo 1977, nel giudizio conseguente al ricorso proposto dalla Soc. Acciaierie del Sud, sollevava d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale nei confronti degli artt. 22, 32 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. sotto il riflesso che quelle disposizioni non sarebbero sufficienti a garantire eguale esercizio del diritto alla difesa. Secondo il giudice a quo, infatti, l'art. 38 in particolare lascerebbe spazio ad incertezza circa il termine di decorrenza per l'impugnazione dell'ufficio, in quanto, mentre alla parte privata la decisione è notificata (secondo le norme di cui all'art. 137 e s. del cod. proc. civ.), all'Ufficio è comunicata con mezzi che la legge non precisa;

considerato, però, che nel frattempo è sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 il quale mentre coll'art. 14 ha soltanto modificato l'art. 22 del precedente Decreto, ha invece integralmente sostituito, mediante gli artt. 19 e 25, rispettivamente gli artt. 32 e 38 denunciati dall'ordinanza in epigrafe;

che, perciò, s'impone da parte del giudice a quo il completo riesame della situazione in relazione alle sostanziali innovazioni sul punto apportate dalla nuova legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.